

Bilancio 2020

Tra criticità e opportunità

Torino, 12 novembre 2020

dr. prof. Franco Vernassa

TORINO

Via Ormea, 48 10125

Tel +39 011 19 50 79 95

Franco.Vernassa@studiovernassa.com

MILANO

Via Lepetit, 8

Obiettivi per il bilancio 2020

Nel rispetto delle norme civilistiche, gli obiettivi «specifici» dell'impresa per la chiusura del bilancio 2020 possono essere i seguenti :

- mantenimento e/o rafforzamento del patrimonio netto
- rispetto dei covenants e di altri indici finanziari
- immissione di liquidità da parte dei soci con aumenti di capitale sociale
- pulizia di poste di bilancio.

Gli obiettivi sopra indicati sono coesistenti e non alternativi.

Sospensione degli ammortamenti: pro e contro

L'art. 60, commi 7-bis e seguenti del DL 104/2020 (decreto Agosto) consente la possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici per il 2020 con i seguenti effetti:

- riduzione perdita di esercizio o incremento dell'utile
- blocco, per pari importo, delle riserve del patrimonio netto (o futuri utili di esercizio) come indisponibili
- positivo effetto fiscale in quanto gli ammortamenti sono comunque deducibili ai fini IRES ed IRAP; se in perdita fiscale ed IRAP, nessun beneficio immediato sulla finanza
- effetti (possibili) sul controllo di gestione

Rivalutazione dei beni d'impresa: pro e contro

La norma sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento (art. 110 del DL 104/2020) ha le seguenti caratteristiche:

- modesta imposta sostitutiva (3%) da pagare in tre rate costanti il 30/6/2021, il 30/6/2022 ed il 30/6/2023
- scelta dei beni materiali ed immateriali da rivalutare (non per categoria omogenea)
- incremento del patrimonio netto per il 97% del valore rivalutato con una riserva in sospensione d'imposta
- possibile utilizzo della riserva in sospensione d'imposta per copertura perdite (da ricostituire nel futuro) e/o aumento gratuito del capitale e/o distribuzione ai soci con tassazione
- maggiori ammortamenti a conto economico a partire dal 2021
- responsabilità di Amministratori e Sindaci per i valori rivalutati,

anche alla luce di possibile crisi d'impresa negli anni successivi

Cambio dei criteri di ammortamento

Il principio contabile OIC 16, paragrafo 66, consente di variare l'ammortamento dei beni:

- dalla durata temporale costante per anno (in genere utilizzata dalle imprese)
- al numero di pezzi prodotti.

Ammortizzare sulla base dei pezzi prodotti costituisce un cambio di stima contabile e non un cambiamento di criterio (OIC 29, paragrafi 29-38) e quindi vi è solo un effetto (in genere positivo) sul conto economico 2020; dovrà essere valutato l'effetto sugli anni successivi a produzione piena.

Il cambio è da valutare anche dal punto di vista gestionale.

Investimenti – Industria 4.0

La L. 160/2019 ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali dal «Piano nazionale Impresa 4.0».

In sintesi per il 2020 si ha:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (commi da 185 a 197) – ex super ed iper ammortamento
- il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica, innovazione digitale 4.0, transizione ecologica, attività di design e ideazione estetica (commi da 198 a 209)
- il credito d'imposta per formazione tecnologica e digitale del personale (commi da 201 a 217).

Sono stati annunciati incrementi delle agevolazioni ed un allungamento del periodo di utilizzo (tre anni?) dalla prossima Legge di Bilancio.

Investimenti – Industria 4.0

L'agevolazione prevista per il 2020 è relativa a:

- Beni materiali strumentali nuovi (ordinari): credito d'imposta pari al 6% del costo sostenuto fino ad investimenti di € 2 milioni (è il vecchio super-ammortamento)
- Beni materiali strumentali nuovi individuati nell'allegato A della L. 232/2016: credito d'imposta pari al 40% del costo sostenuto fino ad investimenti di € 2,5 milioni (è il vecchio iper -ammortamento)
- Beni immateriali individuati nell'allegato B della L. 232/2016: credito d'imposta pari al 15% del costo sostenuto fino ad investimenti pari ad € 700.000

Tutti i crediti sono utilizzabili solo in compensazione con altri debiti d'imposta/contributi, in 5 o 3 quote annuali ed a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione o all'interconnessione

Investimenti – Industria 4.0

Il «vecchio» credito d'imposta ricerca e sviluppo; incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014, è finito nel 2019.

Dal 2020 è stato suddiviso in tre gruppi:

- il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (sostanzialmente uguale a prima),
- le attività di innovazione tecnologica, che comprendono anche l'innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica,
- le attività di design e ideazione estetica.

Ognuno dei tre gruppi ha proprie regole per l'individuazione delle spese agevolabili, delle percentuali e del massimale da applicare.

Tutti i tre gruppi hanno regole comuni, non variate rispetto a quelle vigenti nel 2019, per la certificazione delle spese, la redazione della Relazione tecnica, i controlli delle Autorità fiscali.

Investimenti – Industria 4.0

Le percentuali ed i tetti di agevolazione (ad oggi) sono i seguenti:

- Ricerca e sviluppo: 12% nel limite massimo di € 3 milioni
- Innovazione tecnologica: 6% nel limite massimo di € 1,5 milioni
- Innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica: 10% nel limite massimo di € 1,5 milioni
- Design e ideazione estetica: 6% nel limite massimo di € 1,5 milioni

Il DM 26 maggio 2020 ha individuato i criteri di corretta applicazione delle diverse tipologie di credito d'imposta inserendo nuove e numerose tipologie di attività agevolabili soprattutto in relazione all'innovazione tecnologica, all'innovazione digitale 4.0 ed alla transizione ecologica (ad es., le soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto – smart working)

Investimenti – Industria 4.0

Le spese agevolabili sono le seguenti.

- Spese per il personale
- Quote di ammortamento su beni materiali mobili e software
- Contratti di ricerca extra-muros
- Quote ai ammortamento di privative acquistate da terzi
- Spese per servizi di consulenza (con limitazioni)
- Spese per materiali, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (con limitazioni).

Le spese sostenute concorrono alla determinazione del credito d'imposta secondo determinati criteri che privilegiano la ricerca con personale dipendente ed i rapporti con le Università.

Investimenti – Industria 4.0

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con altri debiti d'imposta o di contributi:

- in tre rate annuali,
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti,
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.

Non si applica il limite annuale di cui all'art. 34, comma 1, L. 388/2000, né quello di € 250.000 altrimenti previsto per i crediti agevolativi.